


Publicato il 16/05/2017

N. 02347/2017 REG.PROV.PRES.
N. 00085/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Maria Rosaria Dente, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Antonio Stasio, con domicilio eletto presso lo studio Carmelo Di Perna in , ;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, 11;

Ufficio Scolastico Regionale Campania Napoli non costituito in giudizio;

nei confronti di

Veronica Mandile, Chiara Addeo, Rosaria Illiano non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

a) del Decreto del Direttore Generale del MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale Napoli, Protocollo 15200 del 25/10/2016 con il quale venivano approvate le allegate graduatorie di concorso a posti e cattedre per il reclutamento di personale docente di sostegno scuola dell'Infanzia, che pure si impugnano, nella parte in cui la ricorrente veniva classificata al posto n. 35 con punti totali 79,7 e con l'attribuzione di soli 8,5 punti per i titoli posseduti

b) dei verbali della Commissione esaminatrice con i quali sono stati approvati gli eventuali subcriteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti in uno al verbale di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati ed ostesi dalla ricorrente di contenuto ed estremi ignoti;

c) per quanto occorre e possa del silenzio rigetto formatosi sulle molteplici istanze proposte dalla ricorrente per la attribuzione del corretto punteggio ai propri titoli;

d) di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali e dei relativi procedimenti di contenuto ed estremi ignoti ove occorre e se lesivi. null null null

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DENTE MARIA ROSARIA il 18\4\2017 :

Ricorso per motivi aggiunti proposto per l'annullamento a) Del verbale redatto dalla Commissione giudicatrice del concorso per personale docente di sostegno scuola dell'infanzia n. 69 del 20.2.2017 e conosciuto in data 1.3.2017 all'atto del suo deposito al TAR, nella parte in cui, in totale elusione del giudicato cautelare, vengono attribuiti alla ricorrente punti 8.50 per titoli anziché 15.60 di spettanza (all. 2)

b) Della scheda di valutazione dei titoli di studio e di servizio depositata dalla ricorrente datata 20.2.2017 e conosciuta in data 1.3.2017 all'atto del deposito al TAR, laddove viene confermata l'attribuzione di punti 8.5 per titoli anziché 15.6 (all. 3)

- c) Della scheda di valutazione titoli redatta per via telematica e conosciuta sempre in data 1.3.2017 di contenuto identico alle precedenti (all. 4)
- d) Della ulteriore scheda di valutazione titoli priva di data della medesima Commissione pure depositata agli atti del presente procedimento in data 1.3.2017 e conosciuta solo in tale momento, che si presume essere la prima valutazione dei titoli della ricorrente nella parte in cui le veniva attribuito un punteggio per titoli pari a 8.5 anziché 15.6 (all. 5)
- e) Di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali e dei relativi procedimenti di contenuto ed estremi ignoti ove occorra e se lesivi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata il 18.4.2017 con la quale si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami anche dei motivi aggiunti depositati il 18.4.2017;

Ritenuto che, in ragione delle alligate difficoltà operative, la notifica individuale assume i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati

dall'avviso.

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, che qui si conferma;

P.Q.M.

accoglie l'istanza e dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 16 maggio 2017.

Il Presidente
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO